

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 20/04/2021

FATTO

1. In data 16.02.2015 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto della pensione per un importo complessivo di euro 16.800,00, da rimborsare in n. 120 rate. A novembre 2017 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 33.

Con ricorso del 28.10.2020, preceduto da reclamo del 16.09.2020, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 1.705,20. Chiede altresì il rimborso della somma di euro 200,00 a titolo di spese di assistenza professionale.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, eccependo di avere già rimborsato alla cliente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario. Afferma che la c.d. "sentenza Lexitor" non è applicabile al caso di specie per le seguenti ragioni: - le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati; - la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpreta dalla "sentenza Lexitor", non può trovare applicazione nei rapporti fra privati attraverso l'interpretazione del diritto interno in senso conforme a quello comunitario, da considerarsi preclusa ove risulti *contra legem*; - l'esecuzione acritica della "sentenza Lexitor" condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano, quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza, ecc.; - la "sentenza Lexitor", nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore e, in ogni caso, l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati

da terzi contrasterebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano; - l'applicazione pedissequa della "sentenza Lexitor" produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili. Parte resistente rileva poi che tutto ciò che spettava alla ricorrente a titolo di rimborso di costi/oneri *recurring* è già stato alla stessa regolarmente restituito. Sostiene inoltre che nessun costo/onere *up-front* va invece rimborsato a parte ricorrente, in quanto tali voci si riferiscono alla fase preliminare del rapporto. Osserva che la provvigione spettante all'intermediario del credito per l'attività relativa alla fase preliminare non è dovuta e che essa è stata corrisposta all'intermediario stesso e non è mai stata trattenuta. Infine, afferma che non è dovuto il rimborso delle spese di assistenza professionale.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dalla cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

2. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla

riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Nel caso di specie, dall'allegato al SECCI, presente agli atti, si evince che l'attività dell'intermediario del credito intervenuto nella stipulazione del contratto di finanziamento è limitata alla fase di perfezionamento del contratto. Ne consegue che, anche in considerazione di quanto rilevato da questo Collegio con decisione n. 22048/2019, le *provvisioni dell'intermediario del credito* devono considerarsi di natura *up-front*.

7. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto e tenuto altresì conto della decisione n. 3548/2017 – con la quale questo Collegio, prendendo in considerazione una fattispecie contrattuale analoga a quella oggetto del presente ricorso, ha ritenuto che le *commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento* presentino natura *recurring*, mentre le *commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto* abbiano carattere *up-front* –, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	33
rate residue	87

TAN ▶	5,98%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	72,50%
- in proporzione alla quota	55,44%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	comm. perfezionamento (up front)	€ 336,00	€ 243,60	☐	€ 186,27	€ 0,00	€ 186,27
☐	comm. gestione (recurring)	€ 336,00	€ 243,60	☒	€ 186,27	€ 243,60	€ 0,00
☐	prov. Interm. cred. (up front)	€ 2.016,00	€ 1.461,60	☐	€ 1.117,64	€ 0,00	€ 1.117,64
☐	spese di incasso quote (recurring)	€ 207,60	€ 150,51	☒	€ 115,09	€ 150,51	€ 0,00
☒				☐			€ 0,00
☒				☐			€ 0,00
				☐			€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.303,91
interessi legali	si

8. Per i suddetti motivi, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale va invece respinta.

9. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.304,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA